

I Codici LEGIS

# CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA COMMENTATO 2024

*A cura di* **Massimiliano Castagna**

**LEGIS**  
GIURIDICA

Coordinamento e struttura editoriale  
a cura di Antonio Revelino

**LEGIS** © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**  
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2024 da  
LOGO SRL  
Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

*Servizio Clienti*  
Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068  
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

*Portale informativo:* [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)  
*Shop:* [ltshop.legislazionetecnica.it](http://ltshop.legislazionetecnica.it)

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

---

## **MASSIMILIANO CASTAGNA**

Avvocato e Dottore Commercialista. Svolge la sua attività per le seguenti materie: in generale, civile e penale, nello specifico societario, concorsuale e crisi d'impresa. Curatore, autore e coautore di diverse pubblicazioni.

*In questa edizione sono presenti i contributi dei seguenti coautori, tutti Dottori Commercialisti:*

Matteo Acciarri  
Maria Giovanna Allevi  
Dario Amadio  
Valerio Bruni  
Mariano Cesari  
Roberto Coccia  
Carlo Corinaldesi

Simone Corradini  
Alba Menghini  
Carlo Sansonetti  
Isabella Silvestri  
Francesco Tonelli  
Luigi Troli



## PREFAZIONE

Il D.Lgs. 13/09/2024 n. 136 ha apportato al testo del Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 una serie di modifiche di considerevole portata; alcune sono di carattere tecnico, modifiche di articoli o parole che sono cambiate per una migliore interpretazione o errori delle prime versioni, refusi o modifiche meramente chiarificatori su aspetti che avevano generato dubbi interpretativi, altre riguardano interventi importanti, diretti a modificare aspetti procedurali o sostanziali o ad introdurre nella procedura novità o istituti innovativi.

Il legislatore aveva previsto all'art. 355, che, entro due anni in sede di prima applicazione e successivamente ogni tre anni, il Ministro della Giustizia avesse dovuto presentare una relazione al Parlamento dettagliata sull'applicazione della riforma, tenendo conto degli elaborati dell'osservatorio permanente, che deve verificare l'efficienza delle misure e degli strumenti.

Alcune modifiche sostanziali vanno da subito indicate. In primis, il correttivo ha effettuato un intervento sulla composizione negoziata, con effetti propulsivi per la sua concreta applicazione. Infatti, l'imprenditore, con il correttivo, può accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi anche quando si trovi solamente in una situazione di mero squilibrio economico, senza che sia necessario che versi anche in stato di crisi o d'insolvenza, coerentemente con gli scopi della procedura di prevenire la crisi quando si manifestano i primi sintomi di difficoltà economica; il giudice può concedere le misure protettive o le autorizzazioni, se rileva la sussistenza dello stato d'insolvenza nel corso di un procedimento, con la segnalazione al pubblico ministero, che non deve essere chiamato a partecipare direttamente al procedimento.

Il correttivo modifica i rapporti tra il debitore e gli istituti di credito. Infatti, l'accesso alla composizione negoziata non costituisce causa di sospensione e revoca dei contratti bancari, né motivo di una diversa classificazione del credito. La classificazione del credito è determinata invece in considerazione di quanto previsto dal progetto di piano e della disciplina di vigilanza prudenziale e la sospensione o revoca delle linee di credito in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, con l'esplicitazione delle ragioni specifiche della decisione assunta e che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

Il correttivo inoltre chiarisce che al momento dell'accesso alla composizione negoziata i bilanci d'esercizio devono essere regolarmente approvati ed accompagnati da una situazione economica e patrimoniale, e non solamente patrimoniale e si prevede che nel caso in cui non sia possibile depositare i bilanci approvati sarà possibile depositare anche solo il progetto di bilancio ovvero una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla stessa data.

Il debitore, quando accede alla composizione, dovrà depositare una dichiarazione sotto responsabilità sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il legislatore ha chiarito che la pendenza della domanda per la liquidazione giudiziale presentata da terzi non impedisce l'accesso alla composizione negoziata.

Modifica molto interessante risulta poi essere l'introduzione della possibilità della transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata. Questa misura aumenterà senza dubbio l'efficacia applicativa dello strumento, unitamente alla misura alternativa del concordato semplificato nel caso di esito negativo della composizione negoziata.

Un altro strumento che non riusciva a decollare era il Piano di Ristrutturazione Omologato, poiché era preclusa allo stesso l'applicazione della transazione fiscale. Con il correttivo è stata sanata questa mancanza, con possibilità da parte del debitore di introdurre all'interno del PRO la transazione fiscale. Infatti, il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché di sanzioni e interessi, depositando agli uffici territorialmente competenti delle agenzie fiscali degli enti previdenziali un'apposita proposta, a cui deve essere allegata alla relazione di un professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la sussistenza di un trattamento non deteriore di questi crediti rispetto all'alternativa liquidatoria. Significa che questa proposta deve prevedere un trattamento dei crediti tributari e contributivi non inferiore a quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.

Le modifiche in materia transazione fiscale sono state effettuate per tutti gli istituti, con l'obiettivo di rendere più perseguibile la strada del risanamento per le imprese gravate da ingenti debiti fiscali. Purtroppo, spesso sono gli stessi debiti tributari che bloccano un percorso di risanamento e le agenzie finanziarie non sempre si rendono conto della bontà dello strumento alternativo, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel concordato in continuità aziendale il debitore sarà affiancato dal commissario giudiziale nella negoziazione di eventuali modifiche del piano e della proposta, e la previsione, con l'introduzione dell'art. 114-*bis*, comma 1, della possibilità per il tribunale di nominare il liquidatore giudiziale in caso di piano di concordato in continuità che preveda la vendita di parte del patrimonio dell'impresa o dell'azienda in esercizio senza aver individuato l'offerente.

Nella liquidazione giudiziale, il legislatore responsabilizza il curatore, che deve accettare l'incarico, previa verifica della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione ed il mancato rispetto dei termini per l'inizio e la fine dell'attività di liquidazione, come indicati nel

programma ed anche il mancato rispetto del termine di otto mesi per l'avvio delle vendite e del recupero crediti sono motivi di revoca dello stesso.

La modifica più rilevante per la crisi da sovraindebitamento invece è quando il ricorso del debitore persona fisica è improcedibile se l'organismo di composizione (OCC) non attesta che si può acquisire attivo da distribuire ai creditori anche con azioni giudiziarie. Il debitore privo di attivo potrebbe accedere in astratto all'istituto dell'incipiente. Egli dovrà dimostrare di non essere in grado di produrre utilità rilevanti per pagare i creditori anche in futuro.

Anche la liquidazione controllata ha subito una significativa modifica, con l'introduzione della possibilità di aprire questa procedura anche dopo la cessazione dell'attività imprenditoriale, con una deroga al limite temporale.

Dal punto di vista operativo il legislatore ha messo a disposizione molti strumenti per la soluzione della crisi, ma invece di semplificare e rendere meno discrezionale la gestione della crisi da parte dei Tribunali, ha ampliato la possibilità d'interpretazione delle Corti. Per giunta con la presenza di strumenti nuovi si potrebbe avere l'effetto *boomerang*, con inefficacia delle norme che dovrebbero in teoria tutelare occupazione ed imprese sane. Il limite di tutto ciò è che la riforma e i successivi correttivi, pur essendo degli obiettivi politici, compresi quelli di politica industriale, sono stati fatti dai tecnici e non da politici. Potremmo solo sperare che i magistrati siano orientati, nell'applicazione del presente Codice, verso i principi costituzionali e della normativa comunitaria.

Per agevolare la percezione delle modifiche, sono riportate in carattere evidenziato le parti di nuovo inserimento o di modifica, e in carattere evidenziato e barrato le parti rimosse dal testo precedente.



# INDICE

<b>D. LGS. 12/01/2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”</b> .....	21
---	----

## PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

<b>Titolo I - Disposizioni generali</b> .....	21
<i>Capo I - Ambito di applicazione e definizioni</i> .....	21
Art. 1. - Ambito di applicazione .....	21
Art. 2. - Definizioni .....	21
<i>Capo II - Principi generali</i> .....	24
<u>Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza</u> .....	24
Art. 3. - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa .....	24
Art. 4. - Doveri delle parti .....	25
Art. 5. - Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie ..	26
<u>Sezione II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure</u> .....	27
Art. 5-bis - Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo .....	27
Art. 6. - Prededucibilità dei crediti .....	27
<u>Sezione III - Principi di carattere processuale</u> .....	29
Art. 7. - Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza .....	29
Art. 8. - Durata massima delle misure protettive .....	29
Art. 9. - Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale .....	29
Art. 10. - Comunicazioni telematiche .....	30
Sezione IV - Giurisdizione internazionale .....	31
Art. 11. - Attribuzione della giurisdizione .....	31
<b>Titolo II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi</b> .....	32
<i>Capo I - Composizione negoziata della crisi</i> .....	32
Art. 12. - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa .....	32
Art. 13. - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto .....	32
Art. 14. - Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati .....	35
Art. 15. - Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori .....	35
Art. 16. - Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti .....	36
Art. 17. - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento .....	37
Art. 18. - Misure protettive .....	41
Art. 19. - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari .....	42
Art. 20. - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile .....	45
Art. 21. - Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative .....	45
Art. 22. - Autorizzazioni del tribunale .....	46
Art. 23. - Conclusione delle trattative .....	47
Art. 24. - Conservazione degli effetti .....	49
Art. 25. - Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese .....	50
Art. 25-bis - Misure premiali .....	51
Art. 25-ter - Compenso dell’esperto .....	52
Art. 25-quater - Imprese sotto soglia .....	53
Art. 25-quinqies - Limiti di accesso alla composizione negoziata .....	54

<i>Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata</i> .....	55
Art. 25-sexies - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio .....	55
Art. 25-septies - Disciplina della liquidazione del patrimonio .....	57
<i>Capo III - Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione</i> .....	58
Art. 25-octies - Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale.....	58
Art. 25-novies - Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati .....	59
Art. 25-decies - Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari.....	60
Art. 25-undecies - Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici .....	60
<b>Titolo III - Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza</b> .....	61
<i>Capo I - Giurisdizione</i> .....	61
Art. 26. - Giurisdizione italiana .....	61
<i>Capo II - Competenza</i> .....	61
Art. 27. - Competenza per materia e per territorio .....	61
Art. 28. - Trasferimento del centro degli interessi principali .....	62
Art. 29. - Incompetenza.....	62
Art. 30. - Conflitto positivo di competenza.....	62
Art. 31. - Salvezza degli effetti.....	63
Art. 32. - Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione .....	63
<i>Capo III - Cessazione dell'attività del debitore</i> .....	63
Art. 33. - Cessazione dell'attività.....	63
Art. 34. - Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto .....	64
Art. 35. - Morte del debitore .....	64
Art. 36. - Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva .....	64
<i>Capo IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale</i> .....	65
<u>Sezione I</u> - Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale .....	65
Art. 37. - Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.....	65
Art. 38. - Iniziativa del pubblico ministero.....	65
Art. 39. - Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.....	66
<u>Sezione II</u> - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.....	67
Art. 40. - Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale .....	67
Art. 41. - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale .....	69
Art. 42. - Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo .....	69
Art. 43. - Rinuncia alla domanda.....	70
Art. 44. - Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione .....	70
Art. 45. - Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini .....	71
Art. 46. - Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo.....	72
Art. 47. - Apertura del concordato preventivo.....	72
Art. 48. - Procedimento di omologazione .....	73
Art. 49. - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale .....	74
Art. 50. - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale .....	76
Art. 51. - Impugnazioni .....	76
Art. 52. - Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi.....	78
Art. 53. - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.....	78

<u>Sezione III</u> - Misure cautelari e protettive .....	79
Art. 54. - Misure cautelari e protettive .....	79
<b>FORMULA N. 1</b> - Ricorso ex art. 54 CCII - Misure protettive del patrimonio .....	82
Art. 55. - Procedimento .....	84
<b>TITOLO IV - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza</b> .....	85
<i>Capo I - Accordi</i> .....	85
<u>Sezione I</u> - Piano attestato di risanamento .....	85
Art. 56. - Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento .....	85
<b>FORMULA N. 2</b> - Piano di risanamento ex art. 56 .....	87
<u>Sezione II</u> - Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi .....	91
Art. 57. - Accordi di ristrutturazione dei debiti .....	91
<b>FORMULA N. 3</b> - Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 14/2019 .....	92
<b>FORMULA N. 4</b> - Piano industriale di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 D.Lgs. 14/2019 .....	96
Art. 58. - Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano .....	100
Art. 59. - Coobbligati e soci illimitatamente responsabili .....	100
Art. 60. - Accordi di ristrutturazione agevolati .....	100
Art. 61. - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa .....	101
Art. 62. - Convenzione di moratoria .....	102
Art. 63. - Transazione su crediti tributari e contributivi .....	103
Art. 64. - Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive .....	105
<i>Capo I-bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione</i> .....	107
Art. 64-bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione .....	107
Art. 64-ter - Mancata approvazione di tutte le classi .....	109
Art. 64-quater - Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo .....	109
<i>Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i> .....	110
<u>Sezione I</u> - Disposizioni di carattere generale .....	110
Art. 65. - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento .....	110
Art. 66. - Procedure familiari .....	111
<u>Sezione II</u> - Ristrutturazione dei debiti del consumatore .....	111
Art. 67. - Procedura di ristrutturazione dei debiti .....	111
<b>FORMULA N. 5</b> - Ricorso per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII .....	114
Art. 68. - Presentazione della domanda e attività dell'OCC .....	117
Art. 69. - Condizioni soggettive ostative .....	117
Art. 70. - Apertura e omologazione del piano .....	118
Art. 71. - Esecuzione del piano .....	120
Art. 72. - Revoca della sentenza di omologazione .....	122
Art. 73. - Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione .....	122
<u>Sezione III</u> - Concordato minore .....	123
Art. 74. - Proposta di concordato minore .....	123
<b>FORMULA N. 6</b> - Proposta di concordato minore .....	125
<b>FORMULA N. 7</b> - Il credito al consumo e le problematiche dell'accesso al credito - Ricorso ex art. 700 c.p.c. ....	131
Art. 75. - Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati .....	141
Art. 76. - Presentazione della domanda e attività dell'OCC .....	142
Art. 77. - Inammissibilità della domanda di concordato minore .....	143
Art. 78. - Procedimento .....	143
Art. 79. - Maggioranza per l'approvazione del concordato minore .....	144
Art. 80. - Omologazione del concordato minore .....	145
Art. 81. - Esecuzione del concordato minore .....	146
<b>FORMULA N. 8</b> - Relazione semestrale .....	147

Art. 82. - Revoca della sentenza di omologazione.....	148
Art. 83. - Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione.....	148
<i>Capo III - Concordato preventivo</i> .....	149
<u>Sezione I</u> - Finalità e contenuti del concordato preventivo .....	149
Art. 84. - Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano.....	149
<b>FORMULA N. 9</b> - Domanda di concordato preventivo .....	151
Art. 85. - Suddivisione dei creditori in classi.....	160
Art. 86. - Moratoria nel concordato in continuità .....	160
Art. 87. - Contenuto del piano di concordato.....	161
Art. 88. - Trattamento dei crediti tributari e contributivi.....	162
Art. 89. - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi .....	165
Art. 90. - Proposte concorrenti .....	165
Art. 91. - Offerte concorrenti.....	166
<u>Sezione II</u> - Organi e amministrazione .....	167
Art. 92. - Commissario giudiziale .....	167
Art. 93. - Pubblicità del decreto .....	168
Art. 93-bis - Reclami.....	168
<u>Sezione III</u> - Effetti del concordato preventivo .....	169
Art. 94. - Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni .....	169
Art. 94-bis - Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale .....	170
Art. 95. - Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni .....	171
Art. 96. - Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo .....	172
Art. 97. - Contratti pendenti .....	172
Art. 98. - Prededuzione nel concordato preventivo .....	174
Art. 99. - Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo .....	174
Art. 100. - Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi .....	175
Art. 101. - Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo.....	176
Art. 102. - Finanziamenti prededucibili dei soci.....	176
<u>Sezione IV</u> - Provvedimenti immediati.....	177
Art. 103. - Scritture contabili.....	177
Art. 104. - Convocazione dei creditori.....	177
Art. 105. - Operazioni e relazione del commissario .....	178
Art. 106. - Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura .....	179
<u>Sezione V</u> - Voto nel concordato preventivo.....	179
Art. 107. - Voto dei creditori.....	179
Art. 108. - Ammissione provvisoria dei crediti contestati.....	180
Art. 109. - Maggioranza per l'approvazione del concordato.....	181
Art. 110. - Adesioni alla proposta di concordato .....	182
Art. 111. - Mancata approvazione del concordato .....	183
<u>Sezione VI</u> - Omologazione del concordato preventivo.....	183
Art. 112. - Giudizio di omologazione.....	183
Art. 113. - Chiusura della procedura.....	185
Art. 114. - Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio .....	186
Art. 114-bis - Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità.....	187
Art. 115. - Azioni del liquidatore giudiziale.....	187
Art. 116 - Trasformazione, fusione o scissione.....	188
Art. 117. - Effetti del concordato per i creditori .....	189
Art. 118. - Esecuzione del concordato.....	190
Art. 118-bis - Modificazioni del piano.....	191
Art. 119. - Risoluzione del concordato.....	191
Art. 120. - Annullamento del concordato .....	192

<i>Capo III-bis - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società</i> .....	192
Art. 120-bis - Accesso .....	192
Art. 120-ter - Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari .....	193
Art. 120-quater - Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci .....	194
Art. 120-quinquies - Esecuzione delle operazioni societarie.....	194
<b>Titolo V - Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata</b> .....	195
<i>Capo I - Imprenditori individuali e società</i> .....	195
<u>Sezione I</u> - Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti .....	195
Art. 121. - Presupposti della liquidazione giudiziale .....	195
Art. 122. - Poteri del tribunale concorsuale .....	196
Art. 123. - Poteri del giudice delegato .....	196
Art. 124. - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale .....	197
Art. 125. - Nomina del curatore .....	197
Art. 126. - Accettazione del curatore .....	198
Art. 127. - Qualità di pubblico ufficiale.....	198
Art. 128. - Gestione della procedura .....	198
Art. 129. - Esercizio delle attribuzioni del curatore.....	199
Art. 130. - Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore .....	199
Art. 131. - Deposito delle somme riscosse.....	200
Art. 132. - Integrazione dei poteri del curatore.....	201
Art. 133. - Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore .....	201
Art. 134. - Revoca del curatore .....	202
Art. 135. - Sostituzione del curatore.....	202
Art. 136. - Responsabilità del curatore.....	202
Art. 137. - Compenso del curatore .....	203
Art. 138. - Nomina del comitato dei creditori .....	203
Art. 139. - Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori.....	204
Art. 140. - Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti.....	204
Art. 141. - Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori.....	205
<u>Sezione II</u> - Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore .....	205
Art. 142. - Beni del debitore .....	205
Art. 143. - Rapporti processuali.....	206
Art. 144. - Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.....	206
Art. 145. - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale .....	206
Art. 146. - Beni non compresi nella liquidazione giudiziale .....	206
Art. 147. - Alimenti ed abitazione del debitore.....	207
Art. 148. - Corrispondenza diretta al debitore .....	207
Art. 149. - Obblighi del debitore .....	207
<u>Sezione III</u> - Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori .....	207
Art. 150. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.....	207
Art. 151. - Concorso dei creditori .....	208
Art. 152. - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili .....	208
Art. 153. - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo .....	208
Art. 154. - Crediti pecuniari .....	209
Art. 155. - Compensazione .....	209
Art. 156. - Crediti infruttiferi .....	209
Art. 157. - Obbligazioni ed altri titoli di debito.....	210
Art. 158. - Crediti non pecuniari .....	210
Art. 159. - Rendita perpetua e rendita vitalizia .....	210
Art. 160. - Creditore di più coobbligati solidali.....	210
Art. 161. - Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto .....	211
Art. 162. - Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia.....	211
<u>Sezione IV</u> - Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori.....	211
Art. 163. - Atti a titolo gratuito.....	211
Art. 164. - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati.....	211
Art. 165. - Azione revocatoria ordinaria.....	212
Art. 166. - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie .....	212

Art. 167. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.....	213
Art. 168. - Pagamento di cambiale scaduta .....	214
Art. 169. - Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto .....	214
Art. 170. - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia.....	214
Art. 171. - Effetti della revocazione .....	215
Sezione V - Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti .....	215
Art. 172. - Rapporti pendenti .....	215
Art. 173. - Contratti preliminari .....	216
Art. 174. - Contratti relativi a immobili da costruire .....	217
Art. 175. - Contratti di carattere personale .....	218
Art. 176. - Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare .....	218
Art. 177. - Locazione finanziaria.....	218
Art. 178. - Vendita con riserva di proprietà.....	219
Art. 179. - Contratti ad esecuzione continuata o periodica .....	219
Art. 180. - Restituzione di cose non pagate .....	219
Art. 181. - Contratto di borsa a termine .....	220
Art. 182. - Associazione in partecipazione .....	220
Art. 183. - Conto corrente, mandato, commissione.....	220
Art. 184. - Contratto di affitto di azienda.....	221
Art. 185. - Contratto di locazione di immobili.....	221
Art. 186. - Contratto di appalto .....	222
Art. 187. - Contratto di assicurazione.....	222
Art. 188. - Contratto di edizione .....	222
Art. 189. - Rapporti di lavoro subordinato .....	222
Art. 190. - Trattamento NASpl.....	227
Art. 191. - Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro.....	227
Art. 192. - Clausola arbitrale .....	227
<i>Capo II - Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale .....</i>	<i>227</i>
Art. 193. - Sigilli.....	227
Art. 194. - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione .....	228
Art. 195. - Inventario.....	228
Art. 196. - Inventario di altri beni .....	228
Art. 197. - Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore .....	229
Art. 198. - Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio .....	229
Art. 199. - Fascicolo della procedura .....	229
<i>Capo III - Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.....</i>	<i>230</i>
Art. 200. - Avviso ai creditori e agli altri interessati.....	230
Art. 201. - Domanda di ammissione al passivo .....	231
Art. 202. - Effetti della domanda.....	232
Art. 203. - Progetto di stato passivo e udienza di discussione.....	232
Art. 204. - Formazione ed esecutività dello stato passivo .....	233
Art. 205. - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo .....	234
Art. 206. - Impugnazioni .....	234
Art. 207. - Procedimento .....	235
Art. 208. - Domande tardive .....	236
Art. 209. - Previsione di insufficiente realizzo .....	237
Art. 210. - Procedimenti relativi a domande di rivendica .....	237
<i>Capo IV - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo .....</i>	<i>238</i>
<i>Sezione I - Disposizioni generali .....</i>	<i>238</i>
Art. 211. - Esercizio dell'impresa del debitore .....	238
Art. 212. - Affitto dell'azienda o di suoi rami .....	239
Art. 213. - Programma di liquidazione .....	239
<i>Sezione II - Vendita dei beni.....</i>	<i>241</i>
Art. 214. - Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco .....	241

Art. 215. - Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti .....	242
Art. 216. - Modalità della liquidazione .....	242
Art. 217. - Poteri del giudice delegato .....	244
Art. 218. - Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi .....	245
Art. 219. - Procedimento di distribuzione della somma ricavata .....	245
<i>Capo V - Ripartizione dell'attivo .....</i>	<i>245</i>
Art. 220. - Procedimento di ripartizione .....	245
Art. 221. - Ordine di distribuzione delle somme .....	246
Art. 222. - Disciplina dei crediti prededucibili .....	246
Art. 223. - Conti speciali .....	247
Art. 224. - Crediti assistiti da prelazione .....	247
Art. 225. - Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente .....	247
Art. 226. - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva .....	247
Art. 227. - Ripartizioni parziali .....	248
Art. 228. - Scioglimento delle ammissioni con riserva .....	248
Art. 229. - Restituzione di somme riscosse .....	248
Art. 230. - Pagamento ai creditori .....	248
Art. 231. - Rendiconto del curatore .....	249
Art. 232. - Ripartizione finale .....	249
<i>Capo VI - Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale .....</i>	<i>250</i>
Art. 233. - Casi di chiusura .....	250
Art. 234. - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura .....	250
Art. 235. - Decreto di chiusura .....	252
Art. 236. - Effetti della chiusura .....	252
Art. 237. - Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale .....	253
Art. 238. - Concorso dei vecchi e nuovi creditori .....	253
Art. 239. - Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori .....	253
<i>Capo VII - Concordato nella liquidazione giudiziale .....</i>	<i>253</i>
Art. 240. - Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale .....	253
Art. 241. - Esame della proposta e comunicazione ai creditori .....	255
Art. 242. - Concordato nel caso di numerosi creditori .....	256
Art. 243. - Voto nel concordato .....	256
Art. 244. - Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale .....	257
Art. 245. - Giudizio di omologazione .....	257
Art. 246. - Efficacia del decreto .....	259
Art. 247. - Reclamo .....	259
Art. 248. - Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale .....	260
Art. 249. - Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale .....	260
Art. 250. - Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale .....	261
Art. 251. - Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale .....	261
Art. 252. - Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale .....	262
Art. 253. - Nuova proposta di concordato .....	262
<i>Capo VIII - Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società .....</i>	<i>262</i>
Art. 254. - Doveri degli amministratori e dei liquidatori .....	262
Art. 255. - Azioni di responsabilità .....	262
Art. 256. - Società con soci a responsabilità illimitata .....	263
Art. 257. - Liquidazione giudiziale della società e dei soci .....	267
Art. 258. - Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci .....	268
Art. 259. - Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari .....	268
Art. 260. - Versamenti dei soci a responsabilità limitata .....	268
Art. 261. - Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria .....	268
Art. 262. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare .....	268
Art. 263. - Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza .....	269
Art. 264. - Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea .....	269
Art. 265. - Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società .....	270

Art. 266. - Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società .....	270
Art. 267. - Concordato del socio.....	270
<b>Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato .....</b>	<b>270</b>
Art. 268. - Liquidazione controllata.....	270
<b>FORMULA N. 10</b> - Domanda di liquidazione controllata .....	273
<b>FORMULA N. 11</b> - Elenco atti dispositivi del patrimonio .....	275
<b>FORMULA N. 12</b> - Elenco spese necessarie sostentamento famiglia .....	276
Art. 269. - Domanda del debitore .....	277
<b>FORMULA N. 13</b> - Relazione particolareggiata .....	278
Art. 270. - Apertura della liquidazione controllata.....	280
Art. 271 - Concorso di procedure .....	281
Art. 272. - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione .....	282
Art. 273 - Formazione del passivo .....	282
Art. 274. - Azioni del liquidatore .....	283
Art. 275. - Esecuzione del programma di liquidazione .....	284
Art. 275-bis - Disciplina dei crediti prededucibili.....	285
Art. 276. - Chiusura della procedura .....	285
Art. 277. - Creditori posteriori .....	286
<b>Capo X - Esdebitazione.....</b>	<b>286</b>
<b>Sezione I</b> - Disposizioni generali in materia di esdebitazione.....	286
Art. 278. - Oggetto e ambito di applicazione.....	286
<b>FORMULA N. 14</b> - Relazione esdebitazione incapiente .....	288
Art. 279. - Condizioni temporali di accesso .....	292
<b>Sezione I-bis.</b> - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale .....	292
Art. 280. - Condizioni per l'esdebitazione.....	292
Art. 281. - Procedimento .....	293
<b>Sezione II</b> - Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata .....	294
Art. 282. - Condizioni e procedimento di esdebitazione.....	294
Art. 283. - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente .....	295
<b>Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese .....</b>	<b>297</b>
<b>Capo I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo.....</b>	<b>297</b>
Art. 284. - Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo .....	297
Art. 284-bis - Trattamento dei crediti tributari e contributivi.....	298
Art. 285. - Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci .....	299
Art. 286. - Procedimento di concordato di gruppo.....	300
<b>Capo II - Procedura unitaria di liquidazione giudiziale .....</b>	<b>301</b>
Art. 287. - Liquidazione giudiziale di gruppo .....	301
Art. 288. - Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo.....	302
<b>Capo III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo .....</b>	<b>302</b>
Art. 289. - Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione.....	302
<b>Capo IV - Norme comuni.....</b>	<b>302</b>
Art. 290. - Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo .....	302
Art. 291. - Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo .....	303
Art. 292. - Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo.....	303
<b>Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa .....</b>	<b>304</b>
<b>Capo I - Natura e norme applicabili.....</b>	<b>304</b>
Art. 293. - Disciplina applicabile e presupposti .....	304
Art. 294. - Rinvio alle norme speciali.....	304
<b>Capo II - Procedimento .....</b>	<b>304</b>
Art. 295. - Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale .....	304
Art. 296. - Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa .....	305
Art. 297. - Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.....	305

Art. 298. - Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa .....	306
Art. 299. - Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.....	306
Art. 300. - Provvedimento di liquidazione.....	306
Art. 301. - Organi della liquidazione coatta amministrativa .....	307
Art. 302. - Responsabilità del commissario liquidatore .....	307
Art. 303. - Effetti del provvedimento di liquidazione .....	307
Art. 304. - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.....	308
Art. 305. - Commissario liquidatore.....	308
Art. 306. - Relazione del commissario .....	308
Art. 307. - Poteri del commissario .....	309
Art. 308. - Comunicazione ai creditori e ai terzi .....	309
Art. 309. - Domande dei creditori e dei terzi.....	310
Art. 310. - Formazione dello stato passivo.....	310
Art. 311. - Liquidazione dell'attivo.....	311
Art. 312. - Ripartizione dell'attivo .....	311
Art. 313. - Chiusura della liquidazione .....	311
Art. 314. - Concordato della liquidazione .....	312
Art. 315. - Risoluzione e annullamento del concordato.....	312
<i>Capo III - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza .....</i>	<i>313</i>
Art. 316. - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza .....	313
<b>Titolo VIII - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali.....</b>	<b>313</b>
Art. 317. - Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi .....	313
Art. 318. - Sequestro preventivo .....	314
Art. 319. - Sequestro conservativo.....	315
Art. 320. - Legittimazione del curatore .....	315
Art. 321. - Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione .....	315
<b>Titolo IX - Disposizioni penali.....</b>	<b>315</b>
<i>Capo I - Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale.....</i>	<i>315</i>
Art. 322. - Bancarotta fraudolenta .....	315
Art. 323. - Bancarotta semplice.....	316
Art. 324. - Esenzioni dai reati di bancarotta .....	316
Art. 325. - Ricorso abusivo al credito .....	317
Art. 326. - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante .....	317
Art. 327. - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale .....	317
Art. 328. - Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice	318
<i>Capo II - Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale .....</i>	<i>318</i>
Art. 329. - Fatti di bancarotta fraudolenta.....	318
Art. 330. - Fatti di bancarotta semplice .....	318
Art. 331. - Ricorso abusivo al credito .....	318
Art. 332. - Denuncia di crediti inesistenti.....	319
Art. 333. - Reati dell'istitutore .....	319
Art. 334. - Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.....	319
Art. 335. - Accettazione di retribuzione non dovuta.....	319
Art. 336. - Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale.....	319
Art. 337. - Coadiutori del curatore .....	320
Art. 338. - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale.....	320
Art. 339. - Mercato di voto.....	320
Art. 340. - Esercizio abusivo di attività commerciale .....	321
<i>Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.....</i>	<i>321</i>
Art. 341. - Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria.....	321
Art. 342. - Falso in attestazioni e relazioni .....	321
Art. 343. - Liquidazione coatta amministrativa .....	322

<i>Capo IV - Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	322
Art. 344. - Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi .....	322
Art. 345. - Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI .....	323
<i>Capo V - Disposizioni di procedura</i> .....	323
Art. 346. - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale .....	323
Art. 347. - Costituzione di parte civile .....	323
<b>Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria</b> .....	324
<i>Capo I - Disposizioni generali</i> .....	324
Art. 348. - Adeguamento delle soglie dell'impresa minore .....	324
Art. 349. - Sostituzione dei termini fallimento e fallito .....	324
Art. 350. - Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria .....	324
Art. 351. - Disposizioni sui compensi dell'OCRI .....	325
Art. 352. - Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI .....	325
Art. 353. - Istituzione di un osservatorio permanente .....	325
Art. 354. - Revisione dei parametri .....	325
Art. 355. - Relazione al Parlamento .....	325
<i>Capo II - Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure</i> .....	326
Art. 356. - Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti .....	326
Art. 357. - Funzionamento dell'elenco .....	327
Art. 358. - Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure .....	328
<i>Capo III - Disciplina dei procedimenti</i> .....	329
Art. 359. - Area web riservata .....	329
Art. 360. - Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza .....	329
Art. 361. - Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche .....	329
Art. 362. - Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione .....	329
Art. 363. - Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi .....	330
Art. 364. - Certificazione dei debiti tributari .....	330
Art. 365. - Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi .....	330
Art. 366. - Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia .....	330
Art. 367. - Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche .....	331
<i>Capo IV - Disposizioni in materia di diritto del lavoro</i> .....	332
Art. 368. - Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro .....	332
<i>Capo V - Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie</i> .....	334
Art. 369. - Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 .....	334
Art. 370. - Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .....	336
Art. 371. - Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile .....	337
Art. 372. - Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .....	337
<i>Capo VI - Disposizioni di coordinamento della disciplina penale</i> .....	338
Art. 373. - Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale .....	338
<i>Capo VII - Abrogazioni</i> .....	339
Art. 374. - Abrogazioni .....	339

---

**PARTE SECONDA - MODIFICHE AL CODICE CIVILE**

Art. 375. - Assetti organizzativi dell'impresa.....	339
Art. 376. - Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro .....	339
Art. 377. - Assetti organizzativi societari .....	340
Art. 378. - Responsabilità degli amministratori.....	340
Art. 379. - Nomina degli organi di controllo .....	341
Art. 380. - Cause di scioglimento delle società di capitali .....	341
Art. 381. - Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici .....	342
Art. 382. - Cause di scioglimento delle società di persone .....	342
Art. 383. - Finanziamenti dei soci.....	342
Art. 384. - Abrogazioni di disposizioni del codice civile .....	343

**PARTE TERZA - GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE**

Art. 385. - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005.....	343
Art. 386. - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.....	343
Art. 387. - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005.....	344
Art. 388. - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005.....	344

**PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 389. - Entrata in vigore .....	344
Art. 390. - Disciplina transitoria .....	345
Art. 391. - Disposizioni finanziarie e finali .....	345

<b>R.D. 16/03/1942, n. 267</b> <i>“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”</i> .....	347
---	-----



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



**FORMULA N. 5 - RICORSO PER IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
DEL CONSUMATORE  
ex art. 67 CCII**

TRIBUNALE DI

- Sezione Volontaria -

\* \* \* \* \*

Debitore: \_\_\_\_\_

Gestore della Crisi: \_\_\_\_\_

Ricorso per il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII

Per il Sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_, rappresentata e assistita, giusto mandato in calce del presente atto, dall'Avv. \_\_\_\_\_,  
del Foro di \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, con  
studio in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (pec:  
\_\_\_\_\_) presso il quale elegge domicilio ed assistita nella predisposizione  
del presente piano dal Dott. \_\_\_\_\_.

Si chiede di ricevere ogni comunicazione di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136  
c. 3 c.p.c. e art. 176 c.p.c. all'indirizzo P.E.C.: \_\_\_\_\_.

\* \* \* \* \*

### 1. Premesse

L'istante, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modificazioni e non ricorrendo cause ostative, in data \_\_\_\_\_ depositava presso OCC \_\_\_\_\_ istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'OCC \_\_\_\_\_, con provvedimento del \_\_\_\_\_, nominava il Dott. \_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge all'Organismo di Composizione della Crisi.

L'istante, infatti, intende avvalersi di una delle procedure di cui al D.Lgs. 14/2019, ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria di sovraindebitamento, come meglio di seguito descritta, risulta opportuno fare ricorso per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs 14/2019, dal momento che la natura dei debiti non è di natura imprenditoriale; si è, pertanto, proceduto alla predisposizione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con l'ausilio dell'Avv. \_\_\_\_\_ e del Dott. \_\_\_\_\_, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Dott. \_\_\_\_\_.

Di seguito, è illustrato il piano elaborato.

### 2. Requisiti di ammissibilità

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c), del D.Lgs 14/2019 e successive modifiche, in quanto la ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento poiché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



Impedisce l'ammissione del beneficio anche una condotta ostruzionistica al corretto e tempestivo svolgimento della procedura.

Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative

derivanti dall'aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte.

### Art. 281. – Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.<sup>(1)</sup>

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.<sup>(2)</sup>

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.<sup>(1)</sup>

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni nel termine di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.<sup>(3)</sup>

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

<sup>(1)</sup> Comma sostituito dall'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

<sup>(3)</sup> Comma modificato dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 e, successivamente, dall'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

#### COMMENTO ALL'ART. 281

L'articolo 281 disciplina il procedimento per la pronuncia dell'esdebitazione.

Il comma 1 dispone che contestualmente alla chiusura della procedura di liquidazione, il tribunale, sentiti gli organi della procedura e verificata la sussistenza delle condizioni richiamate dalla legge, dichiara inesigibili nei confronti dei debitori i crediti rimasti insoddisfatti.

Il decreto con il quale il tribunale pronuncia sull'esdebitazione deve essere comunicato agli organi della procedura, al debitore, al pubblico ministero e ai creditori non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo entro 30 giorni.

La pronuncia del tribunale avviene su istanza del debitore al momento della chiusura, salvo che sia in corso uno dei procedimenti penali di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo. Si prevede anche che l'istanza del debi-

toro è comunicata a cura del curatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 15 giorni.

Nell'ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dall'apertura della procedura il debitore non deve presentare nessuna istanza. La modifica, in linea con i principi dettati dalla direttiva *Insolvency* sulla garanzia di una celere e pronta esdebitazione, è funzionale a garantire la liberazione del debitore dai debiti nel termine massimo previsto dalla legge senza che sia necessario un suo atto di impulso.

Infine, il rapporto riepilogativo del curatore è necessario solo nel caso di chiusura disposta prima del termine di tre anni posto che, se l'esdebitazione avviene al terzo anno dall'apertura della procedura, la liquidazione giudiziale è in corso e non vi è alcun rapporto riepilogativo finale.

#### GIURISPRUDENZA

Con due pronunce il Tribunale di Verona e quello di Mantova sono intervenuti in tema di formazione dell'attivo delle procedure di liquidazione controllata ex art. 268 del D.Lgs. 14/2019, precisando che l'attivo è acquisibile solo sino alla dichiarazione di esdebitazione, mentre tutti i beni (quote di stipendi e pensioni compresi) acquisiti successivamente a tale data restano nella sfera patrimoniale del sovrainde-

bitato, che può liberamente disporre. Il Tribunale di Verona, nella pronuncia del 20/09/2022, ripreso con un rinvio sul punto dal Tribunale di Mantova 27/09/2022, in tema di acquisizione dei beni alla liquidazione, precisa che una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento. Relativamente all'applicazione del combinato disposto degli artt. 281 e 282 del D.Lgs. 14/2019, il Tribunale ricorda come l'acquisizione di massa attiva, a servizio della procedura, non sia illimitata, ma trovi il suo naturale confine nella dichiarazione di esdebitazione.

## Sezione II - ~~Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato~~

### Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Rubrica sostituita dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 e, successivamente, dall'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

#### Art. 282. - Esdebitazione di diritto Condizioni e procedimento di esdebitazione <sup>(1)</sup>

1. ~~Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.~~

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. <sup>(2)</sup>

2. L'esdebitazione ~~non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.~~ <sup>(3)</sup>

2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. <sup>(4)</sup>

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ~~al pubblico ministero~~, ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 ~~nel termine di trenta giorni; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.~~ <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Rubrica sostituita dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 e, successivamente, sostituito dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

<sup>(3)</sup> Comma sostituito dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 26/10/2020, n. 147, successivamente, modificato dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

<sup>(4)</sup> Comma inserito dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

<sup>(5)</sup> Comma sostituito dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 26/10/2020, n. 147 e, successivamente, modificato dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 13/09/2024, n. 136.

#### COMMENTO ALL'ART. 282

L'articolo in commento stabilisce che l'esdebitazione opera trascorsi tre anni dall'apertura della stessa per i debitori che hanno fatto ricorso alla procedura di liquidazione controllata. Il provvedimento può essere reclamato dai creditori.

La segnalazione deve essere effettuata dal liquidatore (che corrisponde all'OCC o al diverso professionista nominato dal tribunale) rispetto alla richiesta di concessione del beneficio. In caso di richiesta di esdebitazione prima della chiusura del-

la procedura, nella segnalazione l'OCC deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o meno dello stesso beneficio. Si prevede inoltre che l'istanza del debitore sia comunicata ai creditori per la presentazione di eventuali osservazioni entro 15 giorni.

Le condizioni impeditive per l'accesso al beneficio specifiche per il caso dell'esdebitazione nella liquidazione controllata.

L'esdebitazione non può essere concessa al